

REPUBBLICA ITALIANA SENT. N.44/18

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

Cinthia Pinotti Presidente

Walter Berruti Consigliere

Alessandro Napoli Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 20252 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte nei confronti dei sigg.:

XX, nato il omissis a omissis, residente in omissis, via omissis, cod. fisX. omissis elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso l'avv. [REDACTED];

XX, nato il omissis a omissis, residente in omissis, cod. fisX. omissis elettivamente domiciliato in [REDACTED], [REDACTED], presso l'avv. [REDACTED];

Letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

Richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;

Uditi alla pubblica udienza del giorno [REDACTED].2018, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore cons. Alessandro Napoli, il Pubblico Ministero S.P.G. dott. Ivano Malpesi, l'avv. Roberto Dulio sostituto dell'avv. Claudio Bossi per i convenuti, come da verbale;

Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639, visto il d.lgs. n.174 del 2016.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio XX e XX, nelle qualità di Dirigenti *pro tempore* del omissis e per la Comunicazione del Comune di omissis.

Il *petitum* risarcitorio è pari all'importo complessivo di € 32.716,00, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, da ripartirsi in misura pari ad Euro 20.272,00 a carico del X. ed Euro 12.444,00 a carico del X., in favore del predetto Comune; ciò a seguito del reiterato conferimento di incarichi esterni ad una locale agenzia di comunicazione, in asserita violazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Più precisamente, i fatti prospettati dal Procuratore Regionale sono i seguenti.

In data 17 luglio 2014 il quotidiano "La Stampa" pubblicava un articolo riguardante l'incarico conferito dal Comune di omissis alla locale agenzia di comunicazione "omissis." (d'ora in avanti omissis) per la pubblicazione della *newsletter* del Comune (denominata omissis) sul sito *web* istituzionale e per la diffusione per posta elettronica agli utenti iscritti al servizio gratuito.

L'articolo, oltre a riferire del costo per l'Amministrazione comunale (che doveva essere soltanto un contributo iniziale), metteva in evidenza che l'incarico era stato affidato senza gara ad una società privata e che era stato rinnovato; che il progetto di collaborazione prevedeva che la società, trascorsi alcuni mesi, si autofinanziasse totalmente con la pubblicità raccolta e potenziasse il servizio, aggiungendo alla *newsletter* la pubblicazione - in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Comune - delle principali iniziative assunte e degli aggiornamenti su risultati, obiettivi e *vision* comunicati dall'Amministrazione. Sempre nell'articolo si evidenziava che il "progetto di autosufficienza finanziaria", tuttavia, non era mai completamente decollato e, anzi, era costato al Comune di omissis più del previsto.

A seguito dell'attività istruttoria della Procura regionale, l'Amministrazione trasmetteva una serie di documenti, tra i quali la deliberazione n. 31 del 9 febbraio 2012, di indirizzo nella riorganizzazione del sistema di comunicazione nei confronti della cittadinanza; con tale atto la Giunta comunale disponeva che detta riorganizzazione dovesse avvenire *"attivando collaborazioni esterne di alto contenuto professionale e dando vita nel contempo ad uno 'staff di comunicazione' che potrà essere costituito da personale comunale ed eventualmente da quello appartenente ad aziende partecipate e degli enti collegati ..."*.

Con determina URP/0000022 del 18 ottobre 2012, il Dirigente del settore incaricava la predetta omissis, per due mesi, della redazione della *newsletter* settimanale, così come illustrata nel prospetto lett. A) dell'offerta allegata alla determinazione stessa, al costo di euro 4.840,00 (I.V.A. compresa). Con determina URP/0000001 del 2 gennaio 2013 l'incarico veniva rinnovato per altri due mesi.

La Procura regionale osservava che dalla premessa della determina n. 1/2013, dal testo della determina n. 22/2012, nonché dalla nota a firma del Dirigente omissis del 3 marzo 2017 si desumeva che l'Amministrazione aveva richiesto direttamente alla omissis la migliore offerta per l'esecuzione del servizio; l'incarico richiama l'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, il quale consente l'affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad euro 40.000,00.

Dopo la sperimentazione di quattro mesi, l'incarico veniva successivamente rinnovato alla medesima società dal mese di giugno 2013 al mese di giugno 2016, per un complessivo impegno di spesa di euro 33.425,00, come risulta dal prospetto riportato a pag. 4 dell'atto di citazione. In concreto, il successivo effettivo esborso era stato inferiore, ammontando ad euro 32.716,00.

Espletato il contraddittorio pre-processuale, la Procura regionale - replicando alle deduzioni difensive - citava in giudizio gli odierni convenuti per la condanna al risarcimento del danno erariale nel suindicato importo e riparto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del presente giudizio.

In punto di diritto, la Procura regionale osservava che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. Il ricorso a collaboratori esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o in ipotesi di eventi straordinari.

La giurisprudenza contabile, in particolare, ha affermato che:

- a) il conferimento dell'incarico deve rispondere ad obiettivi predeterminati ed essere giustificato dalla necessità di risolvere problematiche che eccedono le normali competenze e pertanto la prestazione deve essere di natura temporanea e straordinaria;
- b) l'incarico non deve implicare lo svolgimento di un'attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche;
- c) le suddette problematiche devono essere già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto;
- d) l'incarico non deve rappresentare lo strumento per ampliare fittiziamente i ruoli organici dell'ente;
- e) il compenso deve essere proporzionale all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
- f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata: in particolare, l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e i criteri di conferimento non devono essere generici;
- g) l'individuazione del destinatario dell'incarico deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
- h) le suddette condizioni devono coesistere ed essere oggettivamente esistenti.

Nella fattispecie in esame, ad avviso del Requirente, le condizioni sopra indicate non risulterebbero rispettate, per le seguenti ragioni prospettate in citazione.

L'incarico alla società omissis è stato attribuito quasi ininterrottamente dal 2012 al 2016, implicando un'attività continuativa, in violazione dei principi di straordinarietà, eccezionalità e specificità sopra indicati.

Nella prospettazione del Requirente, le attività "esternalizzate" potevano essere gestite direttamente dal Comune attraverso il proprio "Servizio ICT e per la Comunicazione", tenuto conto della non particolare complessità delle medesime e della consistenza del personale del Servizio, che, stando

alla dotazione organica di fatto al 1° giugno 2015, constava di 43 unità, tra cui erano presenti varie professionalità: dirigente, istruttori/collaboratori amministrativi, statistici, informatici, programmatori esperti.

Ad avviso della Procura, risulterebbe difficile immaginare che tra tutti non esistesse nessuno in grado di gestire una *newsletter*, richiamando, sul punto, approdi interpretativi della giurisprudenza contabile.

Inoltre, come si evincerebbe dalla prima determinazione di conferimento (n. 22 del 18 ottobre 2012), la *newsletter* era già stata realizzata *“con la collaborazione dei Servizi Informatici”*.

Peraltro, la determina n. 12 del 3 giugno 2013, oltre a stabilire l'affidamento *“ad un costo forfettario”* per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, prevedeva dal 1° gennaio 2014 lo sgravio da ogni costo per il Comune, atteso che la omissis avrebbe tratto il proprio compenso *“attraverso esclusiva raccolta pubblicitaria”*. Invece, con la successiva determina n. 4 del 25 giugno 2014, il Dirigente - dopo aver *“considerato che è nell'interesse dell'Amministrazione proseguire nella diffusione del notiziario, che ha raggiunto ormai oltre 15.000 iscritti al servizio, implementando altresì la comunicazione multicanale attraverso lo sviluppo della pagina di omissis sul sito istituzionale, oltreché attraverso i social network”* e *“ricercato il prodotto sul MEPA, accertando che per tale acquisto non sono attive convenzioni CONSIP ... e che lo stesso non corrisponde ai meta prodotti disponibili nel MEPA ...”* aveva nuovamente incaricato la Be-Side; gli incarichi erano, poi, proseguiti quantomeno fino al mese di giugno 2016.

La Procura contestava, quindi, che gli incarichi erano stati pedissequamente reiterati senza effettuare una prudente verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti in relazione all'effettiva specificità, congruenza e ragionevolezza degli stessi.

Il Requirente evidenziava, inoltre, che, nel caso di specie, la scelta del soggetto affidatario degli incarichi era avvenuta senza il previo esperimento di alcuna procedura comparativa, requisito specificamente richiesto dal comma 6 *bis* del richiamato art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 ed affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile.

Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate poteva essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: procedura comparativa andata deserta; unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Nel caso in esame, per giustificare il mancato esperimento di procedure comparative, in ciascuna determina era richiamato l'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, che consente l'affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad euro 40.000,00.

Il Requirente osservava, però, che la norma, riprodotte l'art. 125, comma 11, del Codice degli Appalti vigente *ratione temporis* (D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), non risulterebbe applicabile alla fattispecie in questione, posto che i servizi considerati sarebbero di diversa natura.

In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, non potrebbe ritenersi legittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto di una soglia individuata in valore monetario, poiché la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi; pertanto, non potrebbe farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri, in particolare agli affidamenti in economia, e comunque una siffatta disciplina regolamentare non risulterebbe conforme a quanto prevede l'art. 7 comma 6 *bis* del D.lgs. n. 165/2001.

Per lo stesso motivo, sarebbe inconferente il richiamo all'art. 57, comma 5, lett. b) del citato D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riguardante l'ipotesi di nuovo affidamento al medesimo operatore economico di servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo.

Il danno, distinto in relazione alla spesa effettuata in esecuzione delle singole determinate di affidamento, veniva imputato dalla Procura ai convenuti X. X. e XX, quali Dirigenti *pro tempore* del omissis che avevano sottoscritto le determinate, come dettagliatamente indicato in citazione.

La descritta condotta era contestata ai convenuti a titolo di colpa grave, in asserita violazione di norme chiare e di principi basilari pacificamente applicati dalla giurisprudenza, che, dunque, non potevano essere legittimamente ignorati o disapplicati dai dirigenti senza violare quei canoni di diligenza minimale che gli stessi erano tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni.

I convenuti X. X. e XX si costituivano con comparsa del 20 marzo 2018, conferendo la rappresentanza all'avv. ██████████ del Foro di ██████████

In estrema sintesi, la difesa, premessa un'analitica ricostruzione del quadro normativo primario e secondario, osservava quanto segue.

Il servizio di collaborazione editoriale era stato oggetto di previa gara d'appalto, ma - attesa la previsione della mancanza di oneri a carico del Comune - non fu presentata alcuna offerta. Aveva, dunque, fatto seguito la trattativa privata con la omissis: le attività svolte da quest'ultima avevano avuto riguardo, in una prima fase, alla scelta della piattaforma da utilizzarsi per le comunicazioni telematiche e social, nonché la cosiddetta "definizione del naming", della grafica della testata e del logo da attribuirsi per identificare tutte le comunicazioni provenienti dalla Civica Amministrazione. L'attività della omissis ebbe, poi, riguardo alla scelta delle soluzioni di impaginazione.

Evidenziata la legittimità dell'affidamento, la difesa osservava che il servizio proposto doveva autofinanziarsi, decorsi sei mesi, con la raccolta pubblicitaria effettuata dalla omissis e che le competenze della società non erano presenti all'interno degli uffici comunali. Inoltre, i costi sostenuti dal Comune di omissis per il settore informazione si erano azzerati dal 1998 ad oggi. E' pur vero, sottolineava il patrono, che il raggiungimento del costo zero a carico delle finanze comunali era avvenuto in un

lasso temporale superiore a quello originariamente individuato. Cionondimeno, i tempi di auto-sufficienza erano stati sovrastimati e la prosecuzione nella realizzazione del progetto si era rivelata una scelta obbligata. In buona sostanza, l'attività in contestazione - sorretta dal parere dei funzionari competenti ed in mancanza di rilievi da parte del nucleo di controllo interno - ha consentito al Comune di omissis di divenire "proprietario della cosiddetta architettura software che sostiene e rende funzionale la piattaforma, anche questa di proprietà dell'Ente, e di un servizio gradito ai cittadini, che viene svolto senza oneri a carico dell'ente stesso" (pag. 20 comparsa di costituzione).

Il legale instava, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "nel merito, rigettare la domanda *ex adverso* spiegata nei confronti dei conchiudenti, per le motivazioni di cui in narrativa o comunque per essere i fatti ascritti ai convenuti qualificabili quali connotati da colpa lieve. In subordine, disporre la riduzione della pretesa risarcitoria azionata in citazione in ragione della particolare tenuità del fatto, per le motivazioni esposte in narrativa, avvalendosi del potere riduttivo conferito dall'art. 52 R.D. 1214/1934".

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero dott. Malpesi e l'avv. [REDACTED] per la difesa hanno ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

La questione al vaglio della Sezione attiene al rivendicato danno erariale ascritto ai convenuti per il reiterato conferimento di incarichi esterni presso il Comune di omissis.

In termini generali, nel merito, la Sezione osserva che il conferimento di un incarico esterno, di consulenza, di studio, o di collaborazione non è vietato in assoluto, ma sottostà ad alcuni presupposti, che la normativa e la giurisprudenza hanno progressivamente affinato, ma che da tempo si incentrano in particolare: a) sulla rispondenza dell'incarico agli obiettivi della P.A.; b) sulla mancanza di risorse interne utilizzabili; c) sulla necessità che gli incarichi individuali siano conferiti a soggetti di provata competenza, determinando preventivamente durata (dunque temporanei), luogo, oggetto e compenso; d) sull'espletamento di procedure comparative.

Giova premettere che, con riferimento alla materia delle collaborazioni esterne, è stato consentito al giudice contabile di valutare se la scelta di affidarle (anziché utilizzare risorse umane disponibili tra i dipendenti della p.a.) fosse esorbitante rispetto al fine pubblico da perseguire, fermo restando il divieto di sindacare il merito di tale scelta (Cass., sez. un., 25 gennaio 2006, n. 1378). Né può essere sottaciuto che la positivizzazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, operata dall'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 (cui si aggiungono i criteri di trasparenza e i canoni di derivazione comunitaria), produce una riduzione dell'area di insindacabilità - il cosiddetto merito amministrativo - in favore dell'ampliamento dei parametri della

legittimità, con conseguente dilatazione della sindacabilità della scelta da parte del giudice contabile. In particolare, l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della p.a. è uno dei principali criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza per valutare la legittimità dell'incarico (cfr., *ex multis*, C. conti, sez. II, 20 marzo 2006, n. 122/A; id., sez. II, 28 novembre 2005, n. 389/A; id., sez. Veneto, 20 dicembre 2004, n. 1706; id., sez. Puglia, 10 gennaio 2003, n. 18). Tuttavia, sul punto, giova ricordare che ogni valutazione della condotta in esame in termini di liceità/illiceità deve muovere dalla necessaria premessa secondo cui l'illegittimità di un atto o di un procedimento amministrativo è soltanto un sintomo dell'illiceità del comportamento, cui concorrono, accanto alla materialità della condotta, i requisiti della dannosità della medesima e dell'atteggiamento gravemente colposo del suo autore.

Ciò vale a dire che, nell'azione di responsabilità amministrativo contabile, i profili di illegittimità vengono in considerazione come meri elementi sintomatici di comportamenti (illeciti) produttivi di danno, ossia nella misura in cui essi trasmodano in illecito amministrativo contabile (X. conti, sez. Lombardia, n. 88/2017). Infatti, *"com'è noto, per la sussistenza di una responsabilità amministrativa non è sufficiente la mera illegittimità degli atti o comportamenti di soggetti legati da un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, ma è necessaria la dimostrazione, da parte dell'attore pubblico, di un danno erariale concreto ed attuale e di un comportamento almeno gravemente colposo dei presunti responsabili"* (C. conti, I app., n. 43/2018).

Ne consegue che le violazioni procedurali non ridondano in un automatico danno erariale, essendo notorio che quest'ultimo non è consequenziale ad ogni vizio procedimentale (*in terminis*, proprio con riferimento a consulenze, v. C. conti, sez. Sardegna, 14.2.2017 n.17 e id., sez. Lombardia 5.3.2007 n.141). In altri termini, non configura in sé un danno erariale la violazione delle modalità di scelta concorrenziale del soggetto esterno, contestata, nel caso di specie, dalla Procura, dovendosi vagliare la presenza di specifici ed autonomi elementi indiziari tale da corroborare l'assunto della disutilità della spesa, *sub specie* di concreta ed effettiva lesione patrimoniale per l'ente pubblico conferente: come detto, infatti, di per sé, la contestazione di profili procedurali in siffatta materia non comporta *de plano*, con meccanismo presuntivo, un consequenziale danno erariale (C. conti, sez. Lombardia, n. 88/2017; cfr., in termini generali, C. conti, I app., n. 28/2018 che nega *"il sillogismo illegittimità uguale danno erariale"*).

Orbene, all'esito dell'esame della documentazione in atti, il Collegio ritiene che la responsabilità erariale dei convenuti sia stata adeguatamente provata dal Pubblico Ministero, rinvenendosi puntuali elementi atti a corroborare un concreto pregiudizio patrimoniale patito dal Comune di omissis, nel caso di specie causalmente imputabile al X. e al X. in termini gravemente colposi.

In particolare, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la dannosità delle condotte dei convenuti si evince dal fatto che gli incarichi in contestazione risultano documentalmente in contrasto con il

principio di auto-sufficienza della P.A., nonché con gli ulteriori presupposti di liceità dell'esborso rappresentati dall'eccezionalità e dalla temporaneità dei compiti conferiti all'esterno.

Da una serena lettura degli atti di causa, in buona sostanza il Collegio rileva come l'oggetto dell'attività attribuita alla omissis potesse essere, ragionevolmente, svolto in via diretta dal Comune attraverso il proprio "Servizio ICT e per la Comunicazione": tale ufficio risultava, infatti, munito di congruo personale in termini sia numerici sia professionali, come documentato dalla Procura attrice (cfr., ad esempio, doc. n. 3 all. 16 e doc. n. 5 produzioni Procura, incontestati dai convenuti in termini di descrizione delle unità in effettivo servizio *ratione temporis*), soprattutto alla luce della lunga durata pluriennale dell'esternalizzazione del servizio. Ciò tenendo conto, da un lato, della mancanza - in sede di conferimento degli incarichi - di una motivata e puntuale ricognizione delle competenze "interne" presenti, e, dall'altro, della tipologia di compiti (reiteratamente) conferiti all'esterno con le determine in contestazione, privi di obiettivi tratti di tangibile e comprovata eccezionalità, riguardanti, ad esempio, "la redazione settimanale del notiziario omissis, la redazione mensile della newsletter riservata ai gruppi consiliari, l'implementazione della landing page di omissis sul sito comunale, la gestione del profilo facebook di omissis".

D'altronde, ad avviso del Collegio, la stessa continuità, ricorrenza, ripetitività nonché il numero degli incarichi in contestazione dimostrano come l'esternalizzazione della relativa attività da parte dei convenuti sia stata tutt'altro che eccezionale e, *per tabulas*, certamente non temporanea.

Ergo, i reiterati incarichi conferiti, per lungo tempo, alla omissis appaiono confliggere con il principio di buon andamento che richiede che l'Amministrazione persegua i propri obiettivi istituzionali avvalendosi delle risorse umane disponibili al suo interno, salve specifiche e motivate circostanze quali la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lazio, 8 ottobre 2012, n. 949 e Sez. II Appello, 8 aprile 2016, n. 341). Ciò *a fortiori* atteso il ritardo nella tempistica dell'auto-sufficienza finanziaria del progetto, lealmente ammesso dalla difesa.

Sotto il profilo dell'imputazione delle condotte, come documentalmente prospettato dalla Procura e non specificamente contestato dai convenuti, il X. e il X., nella qualità di Dirigenti competenti *ratione temporis*, hanno adottato le determine in contestazione, le quali si palesano *contra legem*, in quanto contrastanti con il sopradescritto quadro legale, e rappresentano l'evidente causa dell'indebito esborso.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, esso attinge alla soglia della gravità della colpa; siffatta conclusione appare corroborata dall'elevata qualificazione professionale dei due convenuti quali organi burocratici del ceto dirigenziale della P.A., in servizio presso un Comune capoluogo di provincia e di rilevanti dimensioni in ambito

regionale, nell'ottica della concezione normativa dell'elemento soggettivo fatta propria dalla consolidata giurisprudenza contabile (*e pluribus*, da ultimo, C. conti, Sez. Sicilia, n. 61/2018).

In questo senso il Collegio evidenzia lo scostamento dei reiterati incarichi alla omissis dai parametri normativi e giurisprudenziali della buona amministrazione nonché della prudente e sana gestione delle risorse pubbliche, cristallizzate, come detto, nei canoni della straordinarietà della funzione da attribuire al soggetto esterno, nonché dell'impossibilità oggettiva di ricorrere a personale interno.

In punto *quantum*, è incontestato sia l'intervenuto esborso di Euro 32.716,00 oggetto della domanda risarcitoria (oltre accessori), sia la relativa imputazione causale di Euro 20.272,00 a carico del X. ed Euro 12.444,00 a carico del X.; ciò a fronte delle determine, rispettivamente, adottate e pacifiche tra le parti (ed i cui conseguenti pagamenti sono, parimenti, incontestati in questa sede). Orbene, siffatti esborsi rappresentano, in questa sede, un pregiudizio risarcibile patito dal Comune di omissis.

Su tali somme, in accoglimento della motivata istanza della difesa ed ai fini della puntuale quantificazione del danno addebitabile, appare equo un ampio esercizio del potere riduttivo. Ad avviso del Collegio, ferma la gravità della colpa, depongono in questo senso, oltre alla mancanza di personale arricchimento dei convenuti, le seguenti circostanze: a) il Comune ha conseguito oggettivi benefici dal complesso dell'attività effettuata dalla omissis, diffusamente argomentati dal patrono dei convenuti (cfr., ad es. l'allegazione di parte di cui al doc. n. 8 produzioni X./X.) confutati solo genericamente dalla Procura nella pur ampia ed articolata requisitoria orale; b) il ricorso a collaborazioni esterne (di alto contenuto professionale) era stato, in termini generali, previsto sin dalla delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 31/2012 di riorganizzazione del sistema di comunicazione nei confronti della cittadinanza.

Ne consegue che il danno erariale addebitabile in questa sede al X. e al X. ammonta, in via equitativa, in misura pari al 50% (comprensivo di rivalutazione monetaria) del *petitum* di cui all'atto di citazione, ossia per Euro 10.136,00 a carico del X. ed Euro 6.222,00 a carico del X., già rivalutati, oltre agli interessi legali maturandi dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo in egual riparto tra i convenuti, attesa la medesimezza tipologica dei fatti alla base della presente sentenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda attorea

CONDANNA

XX, come in epigrafe individuato, al risarcimento del danno di euro 10.136,00 (diecimilacentotrentasei/00), compresa la rivalutazione monetaria, e X. A. come in epigrafe

identificato, al risarcimento del danno di euro 6.222,00 (seimiladuecentoventidue/00), compresa la rivalutazione monetaria, in favore del Comune di omissis, oltre agli interessi legali maturandi dal giorno del deposito della presente sentenza al di dell'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario dello Stato, fino al deposito della presente decisione, in € 580,80 (CINQUECENTOTTANTA/80), ripartite tra i convenuti in misura pari al 50% cadauno.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 aprile 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente

Walter Berruti, Consigliere

Alessandro Napoli, Consigliere Estensore.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

L'ESTENSORE

F.to Alessandro Napoli

IL PRESIDENTE

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 18 MAGGIO 2018

Il Direttore della Segreteria

Antonio Cinque

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

F.to Cinthia Pinotti

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 18 MAGGIO 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque